



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015

N. 21 del registro delibere

OGGETTO: Determinazione aliquota della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili). Anno 2015.

L'anno **2015**, il giorno **Ventitré** del mese di **Luglio**, alle ore **19:30**, nella sala consiliare, a seguito invito scritto consegnato ai singoli consiglieri nei tempi e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione, in sessione ordinaria e seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti/assenti:

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Treleani Igor | Sindaco | Presente |
| Pettena' Fabio | Vice Sindaco | Assente |
| Golosetti Alessandro | Assessore | Presente |
| Strizzolo Debora | Consigliere | Presente |
| Medeossi Sigfrido | Consigliere | Presente |
| Grattoni Maddalena | Consigliere | Presente |
| Paravano Lucia | Consigliere | Assente |
| Bertoni Giorgio | Consigliere | Presente |
| Moschion Andrea | Consigliere | Presente |
| Di Giusto Emanuel | Consigliere | Presente |
| Martin Giulia | Consigliere | Presente |
| Roppa Sergio | Consigliere | Presente |
| Visintini Valfrido | Consigliere | Presente |

Risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Sono, altresì, presenti gli Assessori esterni sigg. **Dusso Denis** e **Urban Donatella**.

Assiste il Segretario **Della Marina Mariangela**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Treleani Igor**, nella sua qualità Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

IL SINDACO

Cede la parola al consigliere Di Giusto il quale dichiara: Bene la riduzione della tassa, finalmente siamo stati ascoltati. Si potrebbe però fare meglio: limare di altri € 30.000 le spese e arrivare a 0,75, così i cittadini avrebbero versato solo un'unica rata e basta. Adesso cosa succede a chi ha già versato acconto e saldo? Potevate stabilire le aliquote prima. Nessun miglioramento, invece, per le situazioni di difficoltà economica delle famiglie.

Il Sindaco risponde: L'aliquota, se l'avessimo fissata prima, non avremmo potuto abbassarla; se è stato possibile è proprio perché abbiamo aspettato per avere tutte le informazioni possibili sull'entità delle entrate e dei trasferimenti regionali. Ancora una volta constato che per Di Giusto è più facile parlare che proporre un vero e proprio emendamento; noi abbiamo abbassato le tasse, per tutto quanto abbiamo potuto, perché questo è nella nostra linea politica, indipendentemente da ciò che dice la minoranza. Inutile poi continuare a dire che le tasse si possono abbassare applicando l'avanzo di amministrazione: questo ormai dovrebbero averlo capito tutti.

Riprende Di Giusto: Propongo all'amministrazione di prevedere, almeno in futuro, un'agevolazione o l'esonero dalla Tasi per le famiglie giovani che vengano ad abitare a Santa Maria.

Il consigliere Roppa dà lettura della nota allegata (sub A).

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dall'1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2.5.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 luglio 2015, con Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nel quale è disciplinata altresì la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 dell'8.9.2014;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che,

nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che in base all'art. 57 del Regolamento per la disciplina della IUC, il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 sono dettagliatamente di seguito riportati:

| Servizio | Importo previsto 2015 (€) |
|--|----------------------------------|
| Servizio di polizia municipale | 42.050,00 |
| Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; | 119.100,00 |
| Servizio di illuminazione pubblica | 106.050,00 |
| Servizi di protezione civile | 1.500,00 |
| Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 5.500,00 |
| Totale costi servizi indivisibili anno 2015 | 274.200,00 |

Dato atto che:

- il consiglio comunale nella seduta di data odierna ha determinato le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 così riportate:

| Descrizione aliquota | Aliquota |
|--|-----------------|
| Aliquota di base | 7,6 ‰ |
| Aliquota abitazione principale (solo per le categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze | 4 ‰ |
| Aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale | 4,6 ‰ |

- a decorrere dall'1.1.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'immobile di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dall'1.1.2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 6.11.2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31.8.2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

| Fattispecie immobile | Aliquota TASI 2015 |
|--|---------------------------|
| Aliquota per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A1-A8-A9 e relative pertinenze | 1 ‰ |
| Aliquota per le abitazioni principali di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze | 0 ‰ |
| Aliquota per Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze | 1 ‰ |
| Aree Edificabili | 1 ‰ |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 ‰ |

Tenuto conto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 120.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 43,76%;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile ;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Udita la discussione in aula;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

| Fattispecie immobile | Aliquota TASI 2015 |
|--|---------------------------|
| Aliquota per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A1-A8-A9 e relative pertinenze | 1 ‰ |
| Aliquota per le abitazioni principali di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze | 0 ‰ |
| Aliquota per Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze | 1 ‰ |
| Aree Edificabili | 1 ‰ |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1 ‰ |

3. di precisare che ai sensi dell'art. 50 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria (IUC) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 43,76%;
 - le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
 - per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alla norma di legge e al Regolamento per la disciplina della IUC;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro i termini di legge al fine di consentire la sua efficacia nell'anno 2015.

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MAURO MARANGONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO MAURO MARANGONE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Treleani Igor

IL SEGRETARIO

F.to Della Marina Mariangela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal 28/07/2015 al 12/08/2015, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

28/07/2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Tiziana Colavini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Tiziana Colavini
